

STATUTO PRO LOCO DI MARTINSICURO

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1

Nel Comune di Martinsicuro è costituita una associazione denominata PRO LOCO di "Martinsicuro" con sede in Via A. Moro 6/8

COMPETENZA TERRITORIALE

ARTICOLO 2

La "Pro Loco di Martinsicuro" svolge la sua attività nel territorio del Comune di Martinsicuro per una durata illimitata.

ARTICOLO 3

La Pro Loco non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa o occasionale, al fine di realizzare i propri scopi in campo turistico, culturale, ecologico, paesaggistico, naturalistico, gastronomico, sociale e nell'ambito della solidarietà e del volontariato. I proventi dell'attività non possono, in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta.

La Pro Loco di Martinsicuro ha per scopo il soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale da realizzare in armonia con quella svolta dagli organi turistici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale d'Abruzzo.

In particolare la Pro Loco si propone di:

- a) **riunire** attorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico della località senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella località medesima;
- b) **tutelare**, con opportune iniziative che ne permettano la fruizione all'intera collettività, le bellezze naturali, panoramiche, artistiche e monumentali della località;
- c) **svolgere** una fattiva operazione di convinzione per rendere turisticamente accogliente il centro attraverso: il risanamento igienico sanitario del tessuto urbano nella sua globalità; l'abbellimento di piazze, giardini ed abitazioni anche con piante e fiori, nel rispetto scrupoloso ed attento delle linee urbanistiche ed architettoniche che costituiscono il patrimonio preesistente; una razionale segnaletica di itinerari escursionistici ed un efficiente servizio di trasporti pubblici, da realizzare segnalando alla Regione le eventuali carenze; l'allestimento di materiale di propaganda turistica, segnalando alla A.P.T.R. le eventuali deficienze al riguardo;
- d) **promuovere**: l'istituzione ed il miglioramento di centri di ritrovo per ospiti; l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti, anche con eventuale richiesta alla Regione di usare la denominazione IAT ai sensi della vigente normativa;
- e) **coadiuvare** l'A.P.T.R., e gli Enti Pubblici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza della zona e di tutte le località turistiche regionali;

- f) **realizzare** manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico anche d'intesa ed in collaborazione con le Pro Loco facenti parte dello stesso comprensorio;
- g) **organizzare** e promuovere la costruzione ed il miglioramento dell'attrezzatura ricettiva complementare (campeggi, ostelli della gioventù, villaggi turistici, case per ferie);
- h) **sollecitare** la costruzione ed il miglioramento dell'attrezzatura ricettiva tradizionale (alberghi, pensioni, locande);
- i) **presentare** alla Regione, per l'eventuale finanziamento, particolari progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, da inserire nel programma turistico regionale, anche in forma associativa con Enti Pubblici, imprese, Pro Loco ed altre associazioni costituite da giovani e da donne;
- j) **avere** compiti di vigilanza del prodotto turistico;
- k) **promuovere** e sviluppare attività di utilità sociale di solidarietà e di volontariato a favore degli associati e della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, con la progettazione e realizzazione di strutture e spazi sociali destinati al soggiorno e allo svago), realizzare spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici;
- l) **collaborare** con l'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e le proprie organizzazioni Provinciali e Regionali;
- m) **apertura** e gestione del circolo.

SOCI

ARTICOLO 4

L'iscrizione alla associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo.

Tale domanda vale come accettazione del presente statuto e dei regolamenti sociali.

Sull'ammissione, il Consiglio Direttivo decide entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Contro la decisione che respinge la domanda è ammesso il ricorso dell'interessato al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

All'accoglimento della domanda il socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale che è destinata a finanziare le attività dell'associazione e non avendo pertanto alcuna finalità speculativa, non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di alcun interesse o rivalutazione monetaria.

ARTICOLO 5

Sono Soci della Pro Loco tutti coloro che, fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte dell'associazione, ne accettano lo statuto ed i regolamenti e sono in regola con i pagamenti sociali.

Tutti i Soci possono partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché abbiano superato la minore età (18 anni) e non risultino inadempienti agli obblighi sociali.

ARTICOLO 6

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto entro il 31 dicembre dell'anno decorso;

- b) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il socio abbia mancato ai doveri sociali;
- c) per morosità, nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi somma dovuta; La radiazione per morosità deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo dopo la messa in mora del socio inadempiente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita non oltre il terzo mese del nuovo esercizio finanziario, con la quale si concede il termine di giorni 15 per eliminare l'inadempienza. Contro la decisione di radiazione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione;

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 7

Organi della Pro Loco di sono:

- a) **L'Assemblea dei Soci**
- b) **Il Consiglio Direttivo**
- c) **Il Presidente**
- d) **Il Collegio dei Revisori dei Conti**
- e) **Il Collegio dei Probiviri**

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 8

L'Assemblea è costituita da tutti i soci maggiori degli anni 18, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

ARTICOLO 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per determinazione propria, o previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea si riunisce nella sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax, e-mail ecc. contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 6 (sei) giorni prima dell'adunanza, oppure con lettera consegnata a mano e debitamente notificata all'interessato.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.

Della convocazione dell'assemblea, del suo ordine del giorno, della data, ora e luogo fissate per la prima e seconda convocazione, deve essere inoltre data idonea pubblicità mediante pubblico manifesto, locandine, inserzioni su organi di stampa o attraverso altre forme di comunicazione.

ARTICOLO 10

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare: approva il bilancio preventivo con il programma annuo di attività ed il rendiconto economico e finanziario; elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Probiviri; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dei quali prima della

convocazione dell'assemblea sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

ARTICOLO 11

L'Assemblea delibera con la maggioranza sulle modifiche dello statuto sociale e con la maggioranza dei 2/3 sullo scioglimento anticipato dell'associazione.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELLE ASSEMBLEE

ARTICOLO 12

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti, comunque non inferiore a 15 unità.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto al voto; una loro copia deve essere affissa, in un'apposita bacheca esposta al pubblico.

ARTICOLO 13

Se i soci intervenuti non raggiungono complessivamente il numero stabilito nell'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

ARTICOLO 14

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Se non è presente il segretario della associazione il Presidente designa un socio ad esercitare le funzioni di segretario.

ARTICOLO 15

Le deliberazioni dell'assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Nel verbale devono essere inserite, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Martinsicuro può variare da un minimo di 5 (cinque), ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri compreso il Presidente.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea dei Soci prima della votazione.

Ogni socio può indicare un numero di preferenze pari ai 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere, saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione ed a parità di voti è eletto il più anziano di età.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Nella loro prima riunione essi eleggono il Presidente ed il Vice Presidente a scrutinio segreto.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed orienta, in armonia con essa, l'attività dell'associazione.

Esso può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea.

In particolare:

- a) predispone il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- b) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'associazione nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, con particolare riferimento ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;
- c) delibera sulle assunzioni, sullo stato giuridico, sul trattamento economico e di quiescenza nonché sul licenziamento del personale dipendente della Pro Loco;
- d) formula proposte operative da sottoporre all'esame dell'assemblea dei soci;
- e) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei soci;
- f) delibera sull'utilizzazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 26.

CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax, e-mail ecc. contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 6 (sei) giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza anche a mezzo di telegramma e telefono, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nell'avviso di riunione del direttivo deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un'ora dopo quella fissata per la prima.

Al Consiglio Direttivo deve obbligatoriamente essere invitato il Sindaco del Comune, con facoltà del Sindaco predetto di parteciparvi o di delegare altra persona che lo rappresenti e di esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione, senza tuttavia avere diritto di voto, a meno che non ne faccia parte perché eletto.

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione di almeno tre dei suoi membri.

ARTICOLO 20

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

DECADENZA DEL CONSIGLIERE

ARTICOLO 21

Il consigliere che non intervenga durante un esercizio sociale a 3 adunanze consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, deve essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del consiglio stesso.

L'Assemblea provvede alla sostituzione nella prima riunione successiva alla dichiarazione di decadenza.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 22

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza sociale.

Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati, somme qualunque ne sia l'ammontare e la causa, rilasciandone quietanza liberatoria.

Ha anche facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme deliberazione del consiglio direttivo.

Può anche effettuare compromessi e transazioni.

Nella assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di lui spettano al Vice Presidente.

Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente, può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del consiglio direttivo.

IL SEGRETARIO

ARTICOLO 23

Il Segretario viene nominato e revocato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, anche fra i soci. Se non è membro del consiglio direttivo non ha diritto al voto in quella sede. Può essergli conferita dal consiglio stesso una indennità annuale.

ARTICOLO 24

Il Segretario è tenuto all'osservanza delle formalità richieste dalla statuto e dai regolamenti. Redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il registro dei soci, cura il regolare andamento amministrativo dell'associazione per quanto

riguarda l'entrata e le spese cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati.

Svolge il servizio di economato per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Consiglio Direttivo.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 25

Le quote annuali dei soci, contributi della Regione o di altri Enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni derivanti alla Pro Loco, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati dall'art. 3 in base ai bilanci preventivi annuali.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente presso Istituti Bancari o Postali, scelti dal Consiglio Direttivo.

Tali conti sono intestati al nome dell'Associazione.

I documenti necessari per i prelevamenti devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 26

L'esercizio finanziario dell'associazione Pro Loco inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione. Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti delle somme stanziare nel bilancio preventivo.

Il bilancio farà riferimento alla classificazione della materia operata dalla legislazione vigente.

Per le spese impreviste deve essere stanziato un apposito fondo di riserva a disposizione del Consiglio Direttivo che non deve superare il 5% dell'intera disponibilità finanziaria dell'associazione; delle utilizzazioni del fondo deve essere informata l'Assemblea nella successiva riunione.

Il bilancio preventivo con il programma annuale delle attività programmate, che l'Assemblea dei soci deve approvare entro il mese di dicembre, deve essere depositato presso la Segreteria della Pro Loco a disposizione dei soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta assemblea.

In un'apposita bacheca esposta al pubblico, inoltre, deve darsi comunicazione che il bilancio preventivo e il programma annuale di attività sono depositati in segreteria e vanno altresì comunicati gli orari di apertura della segreteria stessa.

Il bilancio unitamente alla Delibera assembleare, alla relazione programmatica del Presidente, deve essere inviato per competenza alla Provincia, Assessorato al Turismo entro il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 27

Il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere approvato dall'Assemblea e, unitamente alla Delibera assembleare, alla relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere trasmesso alla Provincia competente per territorio entro il 30 aprile. Esso deve avere le medesime forme di pubblicità preventiva e successiva previste nell'art. 26.

ARTICOLO 28

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri, di cui uno Presidente.

I 3 (tre) Revisori devono essere eletti tutti dall'assemblea tra i soci; con votazioni separate, prima si elegge il Presidente, poi i Revisori.

I Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Revisore dei Conti è gratuita.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.

Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione, secondo le competenze di cui ai commi precedenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell'apposito libro.

I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 30

Ai sensi del presente articolo i soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte tra di loro e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Per ogni singola controversia si procederà con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto delle controversie, il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme ed i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

ARTICOLO 31

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, nominati dall'assemblea fra persone preferibilmente estranee all'associazione.

Il Presidente viene eletto dai 3 membri suddetti nella prima loro riunione.

I 3 probiviri durano in carica tre anni a partire dalla data di nomina e possono essere, nei modi innanzi indicati, confermati nell'incarico.

Essi deliberano secondo equità, previo tentativo di conciliazione: regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti i termini con la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

COMMISSARIO

ARTICOLO 32

La Provincia di Teramo può in qualunque momento predisporre indagini per verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo provinciale delle Pro Loco o per accertare l'incapacità dell'associazione ad assolvere i compiti di Istituto.

Al fine di ristabilire il rispetto dei requisiti richiesti e l'adempimento dei compiti d'Istituto, la Provincia può nominare per propria determinazione, o su richiesta del Presidente dell'Associazione, o della metà dei componenti il Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti, un Commissario Straordinario, che può anche essere un funzionario della Provincia medesima, o un delegato dell'UNPLI provinciale, dandogli un termine entro cui portare a compimento il mandato conferitogli.

Qualora non sia possibile ristabilire in alcun modo il rispetto dei requisiti richiesti per l'iscrizione e l'adempimento dei compiti d'Istituto, la Provincia predispone la cancellazione della Pro Loco dall'Albo Provinciale.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 33

L'Assemblea dei soci con deliberazione approvata nei modi di cui all'art. 11 delibera lo scioglimento della Pro Loco destinando il patrimonio della Pro Loco medesima ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, escludendo pertanto qualsiasi riparto fra i soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa richiamo alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute contenute nel codice civile.

[Signature]
[Signature]
Lidia Bertoni
Giovanna Costantini
[Signature]
di Giuseppe Giuseppi
Amalia Pasquale
Eugenio Alfieri

[Signature]
Stefano Collo
Silvia Bannister
Tota Mazza
Szymon Maryla
[Signature]
Luciano D'Emilia